

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI
VEGETALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7047 in data 02-12-2025

OGGETTO : AGGIORNAMENTO 2025 DELL'AREA DELIMITATA PER LA
PRESENZA DI "POPILLIA JAPONICA" NEWMAN IN VALLE
D'AOSTA E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.
7669/2024.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e in particolare l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 351 in data 29 marzo 2024 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di "Popillia japonica" Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione.

visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione all'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";

visto il "Piano di emergenza nazionale per "Popillia japonica" Newman" approvato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto Ministeriale del 03/04/2024, che individua le risorse e definisce i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento in caso di ritrovamento di "Popillia japonica" in un'area precedentemente indenne;

visto il Provvedimento dirigenziale n. 7669 del 23/12/2024 recante: “Aggiornamento 2024 dell’area delimitata per la presenza di “Popillia japonica” Newman in Valle d’Aosta e revoca dei provvedimenti dirigenziali n. 6578/2023 e 7068/2023”;

visto che “Popillia japonica” Newman, d’ora in poi denominata semplicemente “Popillia japonica”, è un insetto di origine giapponese nocivo a vegetali rinvenuto e identificato per la prima volta in Europa nel mese di luglio del 2014 in un’area al confine tra le Regioni Piemonte (comune di Oleggio) e Lombardia (comune di Turbigo) e il cui areale infestato è, a tutt’oggi, in continua espansione;

visto che l’insetto “Popillia japonica” è stato inserito nella lista degli organismi nocivi da quarantena prioritari per l’Unione compresi nell’allegato II parte B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 di cui deve essere vietata l’ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee per i gravi danni possono arrecare gli insetti nella fase adulta a oltre 300 piante, tra cui il melo e la vite, specie di pregio che rivestono grande importanza in Valle d’Aosta;

visto il “Piano di emergenza nazionale per “Popillia japonica” Newman” sopracitato che prevede che siano i servizi fitosanitari regionali ad effettuare indagini ufficiali annuali per rilevare l’eventuale presenza sul territorio di competenza di “Popillia japonica” e, in caso di ritrovamento dell’organismo nocivo, siano gli stessi servizi a stabilire le misure di contenimento e di definire aree delimitate costituite dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto, all’interno delle quali sono adottate misure fitosanitarie per prevenire la diffusione del parassita;

considerato che, a seguito delle attività di sorveglianza effettuate a partire dal mese di maggio del 2025 in Valle d’Aosta dal Servizio fitosanitario regionale attraverso osservazioni visive e trappole con attrattivi, è stata riscontrata la presenza di “Popillia japonica” nei comuni precedentemente indenni di Challand-Saint-Victor, Chambave, Champdepraz, Champorcher, Emarèse, Fénis, La Salle, Nus, Perloz, Pontboset, Pontey, Saint-Marcel, Saint-Vincent e Verrayes, modificando così l’area della zona infestata sul territorio regionale;

ritenuto pertanto necessario, a fronte delle nuove conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio effettuate nell’anno in corso, aggiornare le aree delimitate nel 2025 dichiarando come area infestata tutto il territorio dei comuni in cui la presenza dell’insetto è stata confermata, e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata, così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584;

valutata, inoltre, la necessità, al fine di rafforzare l’efficacia delle misure fitosanitarie applicate, di considerare all’interno della zona cuscinetto tutto il territorio dei comuni interessati e non solo la porzione ricadente in un raggio di almeno 15 km dalla zona infestata,


DECIDE

- 1) di aggiornare l'area delimitata per la presenza di "Popillia japonica" in Valle d'Aosta presente nei comuni di seguito elencati e rappresentata nella cartografia allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Zona infestata - intero territorio comunale dei comuni di: Arnad, Bard, Brissogne, Challand-Saint-Victor, Chambave, Champdepraz, Champorcher, Châtillon Donnas, Emarèse, Fénis, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Nus, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Verrayes, Verrès;
 - Zona cuscinetto - intero territorio comunale dei comuni di: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Victor, Chamois, Charvensod,Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Issime, Jovençon, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Morgex, Ollomont, Oyace, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Villeneuve;
- 2) di prendere atto che la delimitazione del territorio valdostano determina la definizione di una zona cuscinetto che ricade nei seguenti Comuni della Svizzera: Bourg-Saint-Pierre, Evolène, Hérémence, Liddes, Orsières, Val de Bagnes, Zermatt e nei seguenti comuni della Francia: Bourg-Saint-Maurice, Chamonix-Mont-Blanc, Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise, Séez, Villaroger;
- 3) di revocare il provvedimento dirigenziale n. 7669 del 23 dicembre 2024;
- 4) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

IL COMPILATORE
Eric GRANGE

LA DIRIGENTE
Anaïs PICCOT

Aggiornamento area delimitata Popillia japonica 2025 in Valle d'Aosta



IL COMPILATORE

Eric GRANGE

ANAIS PICCOT

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/12/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO